

Publicato il 26/03/2020

N. 00143/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00062/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2020, proposto da
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in
Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario Ad Acta, Arch. Giuseppe Bruno, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare non costituiti in giudizio;

nei confronti

Bieco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Filippucci, Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;

per l'annullamento, con istanza di sospensione:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto Dirigenziale emesso dalla Regione Calabria – Giunta Regionale, Dipartimento Ambiente e Territorio Settore 4 – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 14284 del 20 novembre 2019, adottato in esito ai lavori della Conferenza di cui all'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da BIECO S.R.L. il 7\2\2020:

del medesimo provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari proposta dal ricorrente;

Visto l'art. 84 co.1 del D.L. n.18/20 che dispone che la decisione della suindicata istanza avvenga con decreti monocratici presidenziali adottati nell'osservanza del rito di cui all'art. 56 c.p.a. seppur con il rispetto dei termini di cui all'art. 55 comma 5 c.p.a.;

Considerato che:

- sussiste anzitutto il periculum in mora posto che la realizzazione del progetto da parte del controinteressato potrebbe implicare modifiche alla consistenza dei beni ad oggi certamente demaniali;

Ritenuto comunque che al sommario esame proprio della fase cautelare il ricorso non sembra “prima facie” sfornito di elementi di

“fumus boni iuris” da approfondire nella più idonea e ravvicinata fase cautelare collegiale;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale cautelare la camera di consiglio -già calendarizzata- dell'8 aprile 2020 che si svolgerà secondo le modalità di cui all'art. 84 del D.L. n. 18/20.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 25 marzo 2020.

**Il Presidente
Giancarlo Pennetti**

IL SEGRETARIO